



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 188 DEL 13 Novembre 2017

Art. 1 - Principi generali

La normativa contrattuale vigente in materia del servizio mensa e dei buoni pasto per i dipendenti è contenuta negli artt. 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000 del Comparto Regioni e Autonomie locali.

La scelta di istituire all'interno di un'amministrazione locale il servizio mensa o di concedere buoni pasto sostitutivi è effettuata da ciascun ente in relazione al proprio assetto organizzativo compatibilmente con le risorse disponibili e con modalità d'attuazione rimesse alle scelte discrezionali dell'Ente.

Il Comune di Montalbano Jonico, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale in servizio a tempo indeterminato e determinato sia a tempo pieno che a tempo parziale, avente diritto in base a quanto indicato nel presente Regolamento, il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato sotto forma di buono pasto del valore nominale di € 5,27 alle condizioni indicate dai successivi articoli.

Il servizio sostitutivo di mensa è altresì assicurato, sempre nel rispetto dei principi contenuti nel presente Regolamento, al personale in posizione di comando da altri Enti presso il Comune di Montalbano Jonico, solo qualora il servizio mensa o sostitutivo non sia erogato dall'Ente di provenienza;

Salvo casi particolari specificati nei successivi articoli, l'erogazione giornaliera del buono pasto in sostituzione del servizio di mensa è regolata dalle seguenti condizioni:

- il lavoratore deve essere in servizio e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;
- deve prestare attività lavorativa al mattino, effettuare la pausa pranzo non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore nell'ambito della fascia pausa pranzo (dalle ore 12.00 alle 16.00) e proseguire l'attività lavorativa al pomeriggio;
- deve prestare attività lavorativa nella giornata per almeno otto ore complessive, escluso il tempo della pausa pranzo;
- la consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro, entro la fascia pausa pranzo stabilita; al di fuori di tale fascia oraria, pur nel rispetto tempo minimo/massimo della pausa pranzo, il buono pasto non potrà essere assegnato.
- Il diritto al servizio sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dai sistemi di rilevazione.
- In caso di fruizione di un breve permesso orario o di permesso orario ex legge 104/92 prima della pausa pranzo, il dipendente deve comunque assicurare almeno tre ore di prestazione lavorativa antimeridiana.
- Analogamente, qualora il breve permesso orario o il permesso orario ex legge 104/92, sia fruito successivamente al rientro dalla pausa pranzo, il dipendente deve assicurare almeno due ore di prestazione lavorativa pomeridiana.
- Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque essa sia giustificata e nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano.

Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa e tipologie buoni pasto

Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle autorizzazioni di legge, convenzionati con l'Appaltatore del servizio buoni pasto.

Art. 3 - Assegnazione del buono pasto ordinario

Il buono pasto spetta a ciascun dipendente che effettua il rientro pomeridiano solo nei giorni di martedì e giovedì, ad esclusione dell'Autista Scuolabus che svolge orario di lavoro spezzato e quindi usufruisce del buono pasto secondo quanto previsto dal precedente art. 1.

Art. 4 - Modalità di richiesta e ritiro dei buoni pasto

I buoni pasto saranno consegnati ai dipendenti, a cura dell'Ufficio Personale, con cadenza mensile successivamente alla maturazione del diritto alla fruizione dei buoni del mese precedente.

Entro il mese di gennaio, l'Ufficio del Personale assegnerà ad ogni dipendente il profilo buoni pasto in base alla tipologia di orario di servizio individuale svolto. In tal modo, il programma di rilevazione presenze conteggerà, alla chiusura ed elaborazione mensile dei cartellini, il numero dei buoni spettanti a ciascun dipendente.

Dopo la chiusura ed elaborazione dei cartellini mensili stabilita di norma tra il giorno 6 ed il giorno 10 del mese successivo, l'Ufficio del Personale provvederà ad estrarre l'elenco nominativo dei dipendenti con il numero di buoni pasto a ciascuno attribuiti.

Con la consegna mensile con relativa firma per ricevuta, i buoni pasto entrano nella piena disponibilità del dipendente e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo, compreso il deterioramento, il furto o lo smarrimento, non darà diritto ad altra erogazione. I buoni pasto inutilizzati per qualsiasi evento nel periodo di validità degli stessi, non danno luogo a corresponsione di compenso sostitutivo.

Non è consentita, per alcun motivo, la monetizzazione dei buoni pasto e non può essere attribuito più di un buono pasto nella stessa giornata lavorativa.

Inoltre, il buono pasto:

- può essere utilizzato solo per l'intero valore nominale e non dà diritto a resto;
- deve essere controfirmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
- l'eventuale eccedenza del costo del pasto rispetto al valore nominale del buono è corrisposta direttamente dal dipendente ed è a suo totale carico.

Art. 5 - Contabilizzazione e regime fiscale dei buoni pasto

I buoni pasto hanno validità fino alla data di scadenza stampata su ciascun buono e la contabilizzazione è effettuata mensilmente.

Il valore nominale del buono pasto, pari all'importo di € 5,27, non costituisce reddito da lavoro dipendente e non è soggetto alle ritenute di legge.

Art. 6 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento sostituisce le disposizioni adottate sino ad oggi in materia di buoni pasto.